



COMUNE DI GAGGIANO
(Prov. di Milano)
20083 Gaggiano -Via Roma, 36
Tel. 02/908.99.21 - Fax. 02/908.99.273 (Uff.Tec.)

OGGETTO: ORDINANZA N. 9 U.T.

**DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI AMBROSIA NEL TERRITORIO CITTADINO -
VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO.**

I L S I N D A C O

Premesso che:

- la pianta "Ambrosia" in questi ultimi anni si è diffusa nei comuni dell'ASL della Provincia di Milano 1 e la sua pollinosi è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche nelle sue varie forme cliniche.

Considerato che:

- L'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- I luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- L'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione delle piante;
- La manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico tra luglio e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia;

Vista la nota A.S.L. del 23.02.2010 prot. n. 16400 con cui ha trasmesso la relazione predisposta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione in merito alla problematica relativa alla diffusione della pianta Ambrosia in cui sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale tra cui l'emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche o sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Vista la nota A.S.L. del 28.04.2010 prot. n. 37864;

Visto il Regolamento locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visti gli art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 117 del D.Lgs. 31.3.98 n. 112;

Visto l'art. 3 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni ed ai Regolamenti Comunali, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 52,00 ad un massimo di €. 520,00, secondo la procedura prevista dalla L.n. 689/1981;

O R D I N A

- 1) ai proprietari e/o conduttori di aree in ambito agricolo;
- 2) ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti;
- 3) ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dimesse;
- 4) agli Amministratori di condominio;
- 5) ai responsabili di cantieri edili;
- 6) ai responsabili dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità – Via Corradino D'Ascanio, 3 – 20142 Milano;
- 7) ai Responsabili Settore Strade della Provincia di Milano – C.so di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano;
- 8) ai Responsabili della Società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) Unità Territoriale Infrastrutture Milano Nodo (Ferrovie dello Stato) – Presso la Sede di Milano Via E. Breda, 28 – 20126 Milano;

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano due sfalci nei seguenti periodi:

1° sfalcio: terza decade di luglio;

2° sfalcio: seconda decade di agosto;

per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta.

Lo sfalcio deve essere eseguito prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenze 1-2 cm.) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm. con un'altezza di taglio più basso possibile.

In ambito agricolo è possibile effettuare un solo sfalcio nella prima metà di agosto e comunque secondo le prescrizioni dell'allegato tecnico 2010 dell'A.S.L.;

I N V I T A

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture antagoniste a crescita fitta (es. prato inglese, trifoglio), o pacciamatura (copertura del terreno con fogli in plastica, con i residui degli sfalci o corteccia di pino triturato).

DISPONE

L'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Gaggiano e nelle bacheche comunali per renderla nota alla cittadinanza sino a tutto settembre 2010 e la trasmissione della stessa all'A.S.L. della Provincia di Milano n.° 1 – Via S.Francesco d'Assisi n.° 4 – Abbiategrasso.

AVVERTE

Che chiunque violi le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono con presenza di "AMBROSIA", sarà punibile con una sanzione amministrativa:

da €. 52,00 a €. 200,00 per un area fino a 2000 mq;

da €. 200,00 a €. 520,00 per un area oltre i 2000 mq;

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

DEMANDA

Il Consorzio Intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili", per quanto di competenza, a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Dalla Residenza Municipale, li 19 maggio 2010

IL SINDACO
Franco Miracoli